

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE DATI AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE INTEGRATA DEGLI INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO – (ILG) ALLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI DENOMINATE “VAL D’AGRI” E “GORGOGGLIONE” IN BASILICATA, IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 2023

Premesse

L'Accordo Quadro (di seguito AQ) per l'applicazione integrata degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro – (ILG) alle concessioni di coltivazione di idrocarburi denominate “Val d'Agri” e “Gorgoglione” in Basilicata stabilisce all'articolo 8 comma 2 che le modalità della trasmissione dei dati acquisiti per i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, nonché per i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali (così come indicato all'articolo 8 comma 1), debbano essere contenute in apposito documento (“Protocollo di trasmissione dati”) redatto e approvato dal Comitato entro 30 giorni lavorativi dalla prima riunione d'insediamento del Comitato. Inoltre, nello stesso protocollo dovrà essere regolato anche l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili (articolo 8 comma 9 dell'AQ).

Il presente documento ottempera a quanto sopra richiesto e definito.

Il presente protocollo, inoltre, recepisce quanto già concordato ed implementato nella fase sperimentale dell'applicazione degli ILG per la concessione Val d'Agri conclusa il 25 aprile 2022.

Questo documento potrà essere revisionato in caso di variazioni degli ILG da parte del Gruppo di Lavoro, che saranno condivise (art.10 comma 5 dell'AQ) dal Comitato prima della loro applicazione all'AQ in essere.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto allo scopo di:
 - a. stabilire le tipologie e i formati dei dati di monitoraggio;
 - b. definire frequenza e modalità di consegna dei dati di monitoraggio acquisiti dai Titolari in passato e fino all'avvio delle attività previste dall'AQ;
 - c. concordare frequenza e modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio che sono acquisiti dai Titolari durante il periodo di validità del presente Protocollo;
 - d. definire le modalità di informazione e diffusione dei dati.

Articolo 2

(Durata)

1. Il presente “Protocollo di trasmissione dati” ha validità dalla data di approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) dell'AQ e termina alla

scadenza dello stesso accordo, salvo eventuali successive modifiche che verranno approvate dal Comitato.

Articolo 3

(Monitoraggio della sismicità)

1. La SPM ha accesso diretto in real-time ai dati acquisiti dalla rete di monitoraggio sismico integrata, ossia quella costituita dalla rete Val d'Agri (VA), dalla rete di Gorgoglione (TP), adeguata ai requisiti degli ILG.
2. In caso di problemi di accesso ai dati in tempo reale (e.g., problemi tecnici di trasmissione), i Titolari garantiscono la reperibilità dei dati offline in tempi utili per lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte della SPM.
3. Per la concessione Val d'Agri i dati pregressi in forma *raw-data* originari registrati dalla rete dal 2001 e fino all'inizio della fase sperimentale, così come i rapporti di elaborazione su base annuale sono stati già acquisiti dalla SPM che per tutta la durata della fase sperimentale ha avuto accesso diretto ai dati registrati in real-time dalla rete di monitoraggio.
4. Per la concessione Gorgoglione la SPM ha avuto accesso diretto ai dati registrati in real-time in forma *raw-data* originari registrati dal 2018, dall'inizio della loro acquisizione.
5. L'analisi della sismicità prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle altre stazioni locali sia della Rete Sismica Nazionale che di altre reti/stazioni presenti nell'area che siano liberamente accessibili.

Articolo 4

(Monitoraggio delle deformazioni del suolo)

1. La SPM ha accesso diretto e in real-time ai dati registrati in formato standard RINEX dalle reti di monitoraggio delle concessioni Val d'Agri e Gorgoglione.
2. Per la concessione Val d'Agri i dati pregressi in formato standard RINEX registrati dalla rete fino al 30.06.2023 e le analisi/studi eseguiti nell'area utilizzando le stazioni CGPS presenti e i dati InSAR disponibili, sono stati già acquisiti dalla SPM. Il Titolare fornisce i dati non ancora condivisi in una unica soluzione.
3. Per la concessione Gorgoglione la SPM ha avuto accesso diretto ai dati registrati dalla rete di monitoraggio in formato standard RINEX registrati dal 2018, dall'inizio della loro acquisizione; le elaborazioni dei dati InSAR disponibili nell'area sono condivise attraverso piattaforma webgis con la SPM. Il Titolare fornisce i dati non ancora condivisi in una unica soluzione.
4. L'analisi della deformazione del suolo prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle stazioni CGPS della Rete Integrata Nazionale GPS e di altre reti/stazioni presenti nell'area che siano liberamente accessibili.

Articolo 5

(Monitoraggio delle pressioni di poro)

1. La trasmissione dei dati delle pressioni di poro alla SPM, acquisiti regolarmente dai Titolari e relativi a:
 - a. registrazione dei profili statici;
 - b. misure con sensori di pozzo permanenti (*downhole permanent gauges*);
 - c. misure con sensori di pozzo temporanei (*memory gauges*) quando disponibili;

viene effettuata con le seguenti modalità:

- dati pregressi, in una unica soluzione ed in formato elettronico, con campionamento stabilito dalla SPM in base alla tipologia di acquisizione;
- dati futuri con cadenza semestrale o, qualora espressamente richiesto, con cadenza maggiore con campionamento stabilito dalla SPM in base alla tipologia di acquisizione.

Articolo 6

(Altri dati)

1. In relazione a quanto stabilito dagli ILG e dagli Artt. 7, 8 comma 1 e 8 comma 7 dell'AQ, i Titolari rendono disponibili alla SPM con frequenza giornaliera:
 - a. i dati relativi ai volumi di idrocarburi prodotti per pozzo;
 - b. i dati, con campionamento orario, relativi alle portate/pressioni dei volumi d'acqua reiniettati nel giacimento.

Inoltre, i Titolari trasmettono alla SPM gli ulteriori dati/studi sulle caratteristiche geologico-strutturali e di sottosuolo dei giacimenti in una unica soluzione ed in formato elettronico.

Articolo 7

(Utilizzo e diffusione dei dati)

1. Tutti i dati dei monitoraggi trattati nell'ambito dell'AQ sono acquisiti, analizzati e interpretati dalla SPM la quale è tenuta a trasmetterne le risultanze al Comitato (art. 6 comma 2 lettera e) dell'AQ). Inoltre, la SPM li consegna alla DGIS per la loro conservazione sia in forma raw che elaborata, e alla Regione Basilicata (articolo 8 comma 6 lettera b) dell'AQ) solo in forma elaborata.
2. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della DGIS e sul sito della Regione Basilicata. Rimane inteso che nell'utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili (art. 8 comma 5 dell'AQ). I tempi, i contenuti, le modalità di pubblicazione dei dati di monitoraggio e la divulgazione delle informazioni sul sito internet della DGIS, della Regione Basilicata e della SPM sono definiti al Capitolo 8 degli ILG.
3. La DGIS, la Regione Basilicata, la SPM e i Titolari, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 lettera c), si impegnano a diffondere i risultati dei monitoraggi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni semestrali, anche pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata).

4. Per le modalità di diffusione dei dati si rimanda ai dettagli dell'AQ e del Cap. 8 degli ILG.
5. I dati relativi ai giacimenti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Protocollo ritenuti commercialmente sensibili, sono soggetti a quanto disposto dal successivo articolo 9.

Articolo 8

(Variazioni delle modalità di consegna e cadenza della trasmissione dati)

1. Eventuali variazioni delle modalità di consegna e cadenza della trasmissione dei dati, rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo, dovranno essere in linea con gli ILG e le indicazioni dell'AQ e saranno valutati dal Comitato che provvederà, eventualmente, a modificare il presente documento.

Articolo 9

(Proprietà dei dati e dati commercialmente sensibili)

1. In relazione alle caratteristiche e alla proprietà dei dati delle concessioni è stabilito quanto segue:
 - a. la proprietà dei dati dei monitoraggi è disciplinata dall'AQ;
 - b. l'utilizzo per fini diversi da quelli previsti dall'AQ dei dati commercialmente sensibili relativi ai giacimenti deve essere formalmente autorizzato dai Titolari, in linea con le normative e disposizioni vigenti in materia;
 - c. i dati di cui all'art. 6 restano di proprietà dei Titolari.

27 luglio 2023

Letto e approvato da ciascuna rappresentanza del Comitato istituito ai sensi dell'art. 5 dell'AQ.